

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA-PALERMO

RICORSO

PER: la società **EUROMAR s.r.l.** (P.IVA 02961680879) in persona del l.r.p.t. Mario Valastro con sede legale in Acicastello (Ct) alla via Dietro Chiesa, 48, rapp.ta e difesa dagli avv.ti **Zina Scotti** (SCTZNI60P52H243C) e **Patrizia Scotti** (CF:SCTPRZ64P61H243X) giusta procura telematica in calce al presente atto, presso cui domicilia in Ercolano (Na) alla via Marittima n.59. *Si dichiara* di voler ricevere notificazioni e/o comunicazioni a mezzo fax al seguente n. 081/009.78.68 oppure ai seguenti indirizzi di posta certificata:

pec: zinascotti@avvocatinapoli.legalmail.it

pec: patriziascotti@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO:REGIONE SICILIA (80012000826), in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo domiciliato *ope legis* in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

NONCHE': ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DELLA REGIONE SICILIA - DIPARTIMENTO DELLA PESCA - in persona dell'Assessore *p.t.* rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Palermo, domiciliata *ex lege*, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

E NEI CONFRONTI

di Gueli Lucia (P.IVA 02814820847) con sede in Licata (Ag) via Honduras,5

pec: guelilucia@pec.it

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIVA E/O
ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI PIU' OPPORTUNE -**

a) **Del provvedimento prot.n.1955, di esclusione della società Euromar s.r.l. - dall'elenco dei beneficiari al contributo di sostegno economico del progetto" Argo Cassiopea " relativo al porto di Licata - emesso dall'Assessorato della Regione Siciliana-Dipartimento della Pesca Mediterranea - in data 28.02.2024 e comunicato in pari data;**

nonchè

b) **della nota prot.n. 2351 del 8 marzo 2024 emessa dall'Assessorato della Regione Siciliana-Dipartimento della Pesca Mediterranea, che confermava l'esclusione della ricorrente dall'elenco dei beneficiari al contributo di sostegno economico del progetto" Argo Cassiopea " relativo al porto di Licata;**

c) **del conseguente, elenco definitivo dei beneficiari ammessi al contributo di sostegno economico del progetto "Argo Cassiopea" relativo al porto di Licata - pubblicato dall'Assessorato della Regione Siciliana- Dipartimento della pesca mediterranea - in data 12.03.2024.**

d) **della presupposta delibera regionale di approvazione degli elenchi - provvisori e definitivi - dei beneficiari e di tutti gli altri atti ad essi collegati, connessi e/o consequenziali.**

e) **E per la declaratoria e/o l'accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l'inserimento nella graduatoria/elenco dei beneficiari del contributo di sostegno economico - nell'ambito**

del progetto “Argo Cassiopea”porto di Licata - pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Pesca mediterranea il 12.03.2024.

PREMESSO

- **Che**, la società **Euromars.r.l.** è, proprietaria dei M/p Altomare primo, (Catania) numero di iscrizione registro nazionale 313" e M/p "Eureka, (Mazara del Vallo) numero di iscrizione registro nazionale 407", aventi base nel porto di Licata;
- **Che in data 25 settembre 2023**, interveniva un accordo tra la Regione siciliana e la società Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., con cui quest'ultima s'impegnava allo stanziamento di interventi in compensazione, con un importo massimo complessivo di €5.500.000,00, a sostegno degli operatori del comparto pesca, nelle aree di Licata, Gela e Porto Empedocle, mediante assegnazione dell'importo ai Beneficiari, ciascuno, in due rate (la prima entro trenta giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell'Accordo; la seconda entro il 30 giugno 2024); (**all.1**)
- **Che**, l'assessorato della regione siciliana attraverso un'attività di istruttoria, unitamente alle capitanerie di Porto interessate, avrebbe dovuto individuare i beneficiari, cui destinare le misure compensative;
- **Che in data 11.11.2023**, la società **Euromar” s.r.l.** proprietaria del M/p “Altomare I” e del M/p “Eureka” in possesso dei requisiti territoriali, (porto di base Licata) soggettivi e oggettivi per l'accesso alla misura compensativa, inviava al Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, la relativa richiesta di sostegno economico, regolarmente protocollata, per i motopesca di sua proprietà e per i suoi marinari; (**all.2**)
- **Che in data 14 dicembre 2023**, la ricorrente depositava delle integrazioni alle istanze presentate, senza che da parte dell'amministrazione venisse contestato alcuna irregolarità; (**all.3**)

- **Che**, la Regione Siciliana a seguito dell'espletamento dell'attività di istruttoria finalizzata alla verifica dei requisiti, redigeva un Elenco dei soggetti Beneficiari;
- **Che, in data 21.02.2024**, sul sito istituzionale del Dipartimento della Pesca della Regione Siciliana, venivano pubblicati gli elenchi dei beneficiari del progetto Cassiopea di Licata Gela e Porto Empedocle, in cui la ricorrente non veniva ricompresa, nonostante la formale richiesta; **(all.4)**
- **Che in data 28.02.2024**, il Dipartimento della pesca mediterranea della regione siciliana, comunicava con **nota prot.n.1955**, l'esclusione dell'istante, dall'elenco dei beneficiari delle misure compensative per il "progetto Argo Cassiopea" precisando che *"in riferimento alle pec dell'11.11.2023 con cui venivano trasmesse le domande di sostegno economico relative al progetto "Argo Cassiopea", le stesse erano state presentate oltre il termine indicato dall'avviso del 27.10.2023"*; **(all.5** atto impugnato);
- **Che in data 01.03.2024**, la ricorrente a mezzo dei sottoscritti difensori inviava al Dipartimento della pesca mediterranea della regione siciliana, le memorie ai sensi dell'art.10 bis l.241/90 con cui contestava l'addebitata tardività, evidenziando che le citate istanze non potevano ritenersi tardive posto che in data 15.12.2023, il Dipartimento della pesca della regione siciliana **comunicava sul proprio sito istituzionale, la proroga dei termini fino alla data del 24.12.2023;** **(all.6)**
- **Che** inoltre sul portale istituzionale della regione siciliana in data 18.12.2023, l'Assessorato/Ufficio: Presidenza della Regione comunicava: **"Le marinerie di Gela, Licata e Porto Empedocle avranno tempo fino al 24 dicembre per richiedere la compensazione per il settore della pesca prevista nell'ambito del progetto "Argo Cassiopea". Grazie all'accordo sottoscritto l'11 dicembre scorso fra EniMed e la Regione Siciliana, le aziende ittiche che ricadono nelle aree interessate dai lavori di estrazione di gas naturale del giacimento Argo Cassiopea, situato nel Canale di Sicilia, possono richiedere il contributo all'indirizzo pec del dipartimento;** **(all.7)**

- **Che** tale notizia della proroga dei termini per le richieste di sostegno economico per il settore della pesca previste nell'ambito del progetto "Argo Cassiopea" veniva diffusamente pubblicizzata sui quotidiani locali; (**all.8**)
- **Che con nota n. 2351 dell' 8 marzo 2024**, il Dipartimento della Pesca della Regione siciliana in riscontro alle controdeduzioni presentate dalla ricorrente, rigettava le osservazioni confermando l'esclusione della ricorrente dai beneficiari delle misure compensative, ritenendo la tardività delle istanze presentate oltre il termine del 27.10.2023, in quanto la proroga avrebbe riguardato esclusivamente la presentazione della dichiarazione di cui all'allegato A, ai fini del completamento dell'istruttoria e non le istanze di partecipazione allo stesso; (**all.9** atto impugnato)
- **Che in data 12 marzo 2024** veniva pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Pesca dell'Assessorato della Regione Siciliana, l'elenco definitivo dei beneficiari del contributo di sostegno economico nell'ambito del progetto "Argo Cassiopea" relativo al porto di Licata, da cui emergeva l'esclusione della ricorrente. (**all.10**)

Tutto ciò premesso, il provvedimento di esclusione impugnato emesso dall'Assessorato della Regione Siciliana- Dipartimento della Pesca Mediterranea - si appalesa massimamente lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente e merita di essere annullato per i seguenti

MOTIVI

- a) **Violazione del principio del favor participationis - Eccesso di Potere sotto plurimi profili - Violazione del legittimo affidamento - Violazione dei principi di trasparenza e buona fede dell'azione amministrativa - Nullità del provvedimento di esclusione.**

Come evidenziato in punto di fatto, l'Assessorato della Regione Sicilia - Dipartimento della Pesca Mediterranea. in data 18.12.2023 ha pubblicato tale comunicato: "**Le marinerie di Gela, Licata e Porto Empedocle avranno tempo fino al 24 dicembre per richiedere la compensazione per il settore**"

della pesca prevista nell'ambito del progetto "Argo Cassiopea". Grazie all'accordo sottoscritto l'11 dicembre scorso fra EniMed e la Regione Siciliana, le aziende ittiche che ricadono nelle aree interessate dai lavori di estrazione di gas naturale del giacimento Argo Cassiopea, situato nel Canale di Sicilia, possono richiedere il contributo all'indirizzo pec del dipartimento".

Ciò premesso, non possono essere condivise le conclusioni a cui giunge l'amministrazione con il provvedimento di esclusione della ricorrente dalle misure compensative; né esso può ritenersi legittimo, posto che il termine inizialmente stabilito per la presentazione delle istanze delle misure compensative relative al progetto "Argo Cassiopea" del 27.10.2023, è stato dallo stesso dipartimento prorogato al 24.12.2023. Ciò posto, la domanda della ricorrente protocollata in data 11.11.2023 deve ritenersi tempestiva.

Va, inoltre, precisato che l'avviso pubblicato il 18.12.2023, sul sito web della Regione Sicilia, a mezzo del quale veniva prorogato il termine di presentazione delle istanze per le misure compensative al 24.12.2023, è successivo a quello del 15.12.2023 di proroga delle dichiarazioni di cui all'allegato A (per il completamento dell'istruttoria). Di talchè l'amministrazione non può richiamare la proroga di tali dichiarazioni a sostegno della legittimità dell'esclusione della ricorrente dall'elenco dei beneficiari, se successivamente alla data del 15.12.2023, risulta intervenuta un'altra comunicazione a modifica del termine di presentazione delle istanze.

La proroga del 18.12.2023, della presentazione delle istanze al 24.12.2023, infatti, veniva pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della pesca mediterranea della regione siciliana e ulteriormente pubblicizzata, da tutti i quotidiani a diffusione locale e mai smentita dagli organi istituzionali.

Ne consegue che tale comunicazione rilasciata dall'assessorato della regione siciliana sul sito istituzionale, rappresenta una pubblicità idonea a rivestire la forma di una comunicazione ufficiale dell'assessorato, conformemente a quanto affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ed in quanto tale, capace di ingenerare un legittimo affidamento nel privato e nella ricorrente.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa afferma che la tutela del legittimo affidamento, impone che una situazione di vantaggio, assicurata a un privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo che non sia strettamente necessario per l'interesse pubblico e fermo in ogni caso l'indennizzo della posizione acquisita; (in tal senso si è espresso il C.d.S. sent.2020/4392,)

Si tratta di una regola comportamentale, iscrivibile nel generale canone di buona fede, volta a non ingenerare, con le proprie condotte, aspettative destinate a essere deluse. Tale principio di diritto viene ripreso dall' 'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze gemelle n.20-21 del 2021 che ribadiscono la tutela dell'affidamento del privato, quale principio regolatore dei rapporti giuridici, che presiede all'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione e si sostanzia nell'interesse del privato alla tutela di una situazione che si è definita nella realtà giuridica per effetto di atti e comportamenti della Pubblica Amministrazione. Quest'ultima, dunque, è tenuta a tutelare l'affidamento del privato, quando esercita il potere. In sostanza, secondo la Plenaria, il potere autoritativo della pubblica amministrazione incontra un limite, consistente nella tutela dei diritti soggettivi ed interessi legittimi del privato. Va inoltre rimarcato, che *la circostanza* che tale proroga sia stata pubblicizzata sui maggiori quotidiani a diffusione locale non è di poco conto in quanto, la divulgazione mai smentita dagli organi preposti di tale informazione, ha maggiormente avvalorato la notizia dell'intervenuta proroga, con conseguente incidenza sul legittimo affidamento del privato in buona fede .

In buona sostanza, il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alle misure compensative del 27.10.2023 sarebbe stato emendato dal successivo avviso pubblicato il 18.12.2024 sul sito istituzionale della Regione Sicilia, sul cui significato non è ad opinarsi in quanto a tale data sul sito istituzionale del Dipartimento della pesca mediterranea della regione Sicilia si legge: **“Progetto CASSIOPEA - Comunicato PROROGA termine presentazione istanze. Si pubblica il comunicato con il quale viene PROROGATO al 24.12.2023 il termine di presentazione delle istanze.”** - tale avviso non è stato mai rimosso dal sito istituzionale dell'assessorato della Regione Sicilia e per tale ragione rimane inscalfito, dando luogo ad una sostanziale riapertura dei termini, operata in un'ottica di ampliamento della “platea dei beneficiari come affermato nel comunicato del 25.09.2023 in cui l'amministrazione afferma:” **Per dovere di trasparenza e a maggiore garanzia della esaustività di tale Elenco, si anticipa che lo stesso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea onde consentire ad eventuali ulteriori soggetti che dovessero ritenersi in possesso dei requisiti territoriali, soggettivi ed oggetti per l'accesso alla misura compensativa in parola, di segnalare la propria posizione ai fini dell'inserimento nel suddetto Elenco”.**)

Da quanto precede, la condotta dell'amministrazione risulta indubbiamente, in violazione dei principi di correttezza e buona fede a cui dovrebbe essere imperniata l'azione amministrativa. Sul punto la recente giurisprudenza di legittimità afferma, che il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede rappresenta una manifestazione del più generale dovere di solidarietà sociale, che trova il suo principale fondamento nell'art.2Cost. e grava reciprocamente su tutti i membri della collettività. Tale dovere si intensifica e si rafforza, trasformandosi in dovere di correttezza e di protezione, quando tra i consociati si instaurano momenti relazionali socialmente o giuridicamente qualificati, tali da generare, unilateralmente o, talvolta, anche reciprocamente,

ragionevoli affidamenti sull'altrui condotta corretta e protettiva. Deve quindi riconoscersi l'esistenza di una proporzionalità diretta tra l'ambito e il contenuto dei doveri di protezione e correttezza, da un lato, e il grado di intensità del momento relazionale e del conseguente affidamento da questo ingenerato, dall'altro; cosicchè, come persuasivamente affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5 del 2018, "da chi esercita, un'attività professionale "protetta" (ancor di più se essa costituisce anche un servizio pubblico o un servizio di pubblica necessità) e, a maggior ragione, da chi esercita una funzione amministrativa, costituzionalmente sottoposta ai principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.), il cittadino si aspetta uno sforzo maggiore, in termini di correttezza, lealtà, protezione e tutela dell'affidamento, rispetto a quello che si attenderebbe dal quisque de populo" (cfr. p. 24 Ordinanza n.8236/2020 Suprema Corte a Sezioni Unite). Orbene dal complesso della documentazione pubblicata dall'Assessorato della Regione Sicilia emerge che in data 18.12.2023, l'amministrazione ha comunicato la previsione di un termine ultimo di presentazione delle istanze delle misure compensative al 24 dicembre 2023 e soltanto l'inosservanza di tale ultimo termine avrebbe potuto comportare la sanzione dell'esclusione, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato.

b) Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa - Violazione del giusto procedimento. Amministrativo - Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza della PA - Illegittimità dell'esclusione.

Pur ritenendo assorbenti i motivi che precedono, si espongono qui di seguito, ulteriori motivi di impugnazione del provvedimento di esclusione impugnato, di cui in epigrafe.

Ed invero, la citata comunicazione del 18.12.2023, di proroga delle richieste di compensazione al 24.12.2023, si pone in netto contrasto con quella precedente, che stabilisce il termine di presentazione delle istanze al 27.10.2023.

Sul punto nella giurisprudenza amministrativa è oramai pacifico il principio secondo cui la contraddittorietà tra gli atti del procedimento, è una figura

sintomatica dell'eccesso di potere e si rinviene allorquando sussista tra più atti successivi un contrasto inconciliabile tale da far sorgere dubbi su quale sia l'effettiva volontà dell'amministrazione.

La discrezionalità dell'azione amministrativa, infatti, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da vizi macroscopici di eccesso di potere per irragionevolezza o per contraddittorietà manifesta. (Consiglio di Stato sez. V, 22/10/2018, n.6006). Nel caso in esame non c'è chi non veda, che il comportamento adottato dall'Amministrazione è illogico e contraddittorio e gli avvisi comunicati sul sito istituzionale del dipartimento della pesca della regione siciliana, generano confusione, rendendo ambigua la data di presentazione delle richieste da parte dei beneficiari.

Anche sotto tale aspetto, il provvedimento di esclusione si appalesa ingiusto, ancor prima che illegittimo in quanto dipendente da un regime di pubblicità confuso e deficitario. Difatti, il regime di pubblicità della procedura sarebbe ambiguo e, pertanto, non idoneo a supportare una esclusione per tardiva presentazione della domanda. La condotta della PA si pone, dunque in violazione anche del principio di trasparenza che è un valore-chiave dell'ordinamento democratico, espressamente incluso, dall'art. 1 della legge n.241/1990, tra i principi generali che regolano l'attività amministrativa, che dovrebbe essere capace di coniugare l'efficienza nello svolgimento della funzione pubblica con le garanzie di tutela delle posizioni giuridiche degli amministrati. Tale principio si traduce in "chiarezza e comprensibilità dell'azione amministrativa" di cui il suo corollario sono gli obblighi di un'adeguata pubblicità quale strumento approntati dall'ordinamento per garantire la trasparenza, intesa come fine dell'azione amministrativa, a realizzarla nel concreto. La pubblicità si sostanzia nell'obbligo di un'informazione chiara, cui l'amministrazione è tenuta a beneficio indiscriminato di tutti i consociati.

Ciò posto, si richiama il principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa, in materia di appalti ed estensibile anche al caso di specie, a termini del quale, quando il bando di gara è ambiguo (..) non può essere escluso

il concorrente che, in buona fede, abbia dato una propria interpretazione allo stesso bando. (TAR Lazio sent. 5599/2018). Ed ancora, se la clausola contenuta in un bando di gara è ambigua, va favorita l'interpretazione che consente la massima partecipazione (TAR Lazio sent.2023/7150.).

Nel caso in esame, la sequenza di avvisi sui termini di presentazione delle domande nonché sulle relative proroghe, non può ritenersi affatto chiara, non essendo plausibile che sul sito del Dipartimento della Pesca della Regione Siciliana, venisse pubblicata una proroga dei termini in questione al 24.12.2023, successivamente, quanto apoditticamente negata dalla P.A. contro ogni evidenza.

Sicché, in mancanza di univocità degli avvisi pubblicati dall'amministrazione, la ricorrente non può essere sanzionata con l'esclusione dall'elenco dei beneficiari (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5155).

L'obbligo, in parola, del rispetto del termine di presentazione delle istanze, implica che detti termini siano stati formulati dall'amministrazione in maniera chiara e precisa nell'avviso di partecipazione, nel caso di specie insussistente.

I principi sopra richiamati ostano all'esclusione di un concorrente che non abbia rispettato un obbligo non univocamente contemplato a pena di esclusione.

Orbene sul punto anche la CGEU interpreta secondo i principi sopra enunciati la direttiva europea 2014/24/UE in materia di appalti, con un ragionamento logico giuridico applicabile al caso di specie, secondo cui, dalla confusione generata negli offerenti dalla stessa documentazione di gara, i principi di trasparenza e proporzionalità non ostano alla possibilità di consentire a costoro di sanare la propria situazione. In conclusione, in mancanza di una chiara informazione e determinazione dell'amministrazione, non può ritenersi legittimo il provvedimento di esclusione della ricorrente che per tale motivo merita di essere annullato.

Ciò posto, appare di chiara evidenza la lesione della posizione giuridica della impresa ricorrente, la quale propone domanda di risarcimento dei danni nel caso di impossibilità di accedere alle somme stanziare per le misure compensative del

progetto “Argo Cassiopea” quantificabile nella misura che la ricorrente avrebbe conseguito se fosse stata inserita fin dall’inizio tra i beneficiari secondo i criteri determinati dalla stessa amministrazione resistente nella nota prot.n.9176/GAB del 21.11.2023, allegata alla delibera della Giunta della Regione Sicilia, da ritenersi qui per ripetuta e trascritta ed a cui per brevità si rinvia. (**all. 11**)

DOMANDA CAUTELARE

Il fumus emerge chiaro dai motivi ricorso, così come l’irreparabilità del danno, tenuto conto che la mancata adozione della sospensione del provvedimento di esclusione della ricorrente, ovvero delle misure cautelari ritenute più idonee al caso in esame, priverebbe la ricorrente e soprattutto i suoi marinai della possibilità di accedere ai contributi di sostegno economico, nonostante quest’ultima sia in possesso dei requisiti territoriali oggettivi e soggettivi.

Di conseguenza, a seguito dell’accordo intervenuto tra la Regione Siciliana ed Eni MED Idrocarburi s.p.a., le imbarcazioni della ricorrente, non potranno esercitare la propria attività di pesca nelle acque antistanti il porto di Licata, per tutto il tempo necessario ai lavori di installazione degli impianti di gasdotto dell’ENI MED Idrocarburi s.p.a.m, ed in mancanza dei contributi stanziati (non a caso) restano prive di ogni sostentamento.

Sussiste pertanto un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe alla ricorrente ed ai suoi marinai per il concreto pericolo che durante il tempo necessario a celebrare il presente procedimento, diventi impossibile accedere ai contributi richiesti.

Alla luce di quanto innanzi la società Euromar s.r.l. in persona del l.r.p.t. Mario Valastro ed a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE IN VIA CAUTELARE ED URGENTE

All’Ill.mo Tribunale adito, attesa la particolare gravità della dedotta vicenda:
di sospendere il provvedimento di esclusione impugnato **ovvero di inserire la ricorrente con riserva nell’elenco dei beneficiari delle misure compensative** del progetto “Argo Cassiopea” del porto di Licata - ai sensi dell’art.56 c.p.a, con provvedimento presidenziale, attesa l’ estrema gravità

ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, considerato che l'elenco definitivo dei beneficiari è stato pubblicato in data 12.03.2024, e che conseguentemente saranno avviati i pagamenti a questi ultimi, senza più alcuna possibilità di salvaguardare la posizione della ricorrente in riferimento alle somme ad essa eventualmente spettanti ovvero, **previa fissazione della camera di consiglio ai sensi dell'art.55 c.p.a.**

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti avvocati, nella spiegata qualità,

CONCLUDONO

- 1) Per l'accoglimento dell'istanza cautelare, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora alla stregua dei danni quali enunciati nella superiore premessa.
- 2) Per l'integrale accoglimento del ricorso con conseguente annullamento e/o riforma del provvedimento impugnato.
- 3) Con condanna della resistente amministrazione al pagamento delle spese e competenze del giudizio.

Si dichiara i sensi della L. 488/99, così come modificata ed integrata dal D.P.R. 115/02 che il valore della presente causa è quello ordinario per cui il C.U. è pari ad €.650,00.

Napoli 25.03.2024

avv. Zina Scotti

avv. Patrizia Scotti